

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France-KLM/Commissione(Causa T-337/17) ⁽¹⁾

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

(2022/C 207/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann, A. de La Cotardière e A.-E. Herrada, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Giolito, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Air France-KLM sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.